



UNC
CONSUMATORI.IT

OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA DI DECRETO SUL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA N. 154 DELLA LEGGE N. 208/2015

Premesse

L'Unione Nazionale Consumatori (www.consumatori.it), la prima associazione di consumatori in Italia, desidera attirare l'attenzione su alcune possibili criticità relativamente allo schema di decreto intestato.

In termini di premesse d'ordine generale, esprimiamo le nostre perplessità rispetto alla previsione del legislatore di presupporre la detenzione di un apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Esistevano altri modi per affrontare il problema dell'evasione, come modificare il Regio decreto legge n. 246 del 1938 in modo che l'obbligo del pagamento non fosse legato alla detenzione dell'apparecchio, ma alla proprietà, registrando, a cura dei negozianti, i nuovi acquisti di televisori come oggi avviene in caso di attivazione di una nuova Sim per il telefono cellulare.

Va inoltre evidenziata l'oggettiva difficoltà di individuare i soggetti effettivamente tenuti al pagamento, ossia i 24 mln e 199 mila famiglie anagrafiche che l'Istat stima siano possessori di un televisore. Senza considerare che, sempre secondo l'Istat, sono 944 mila quelle che non posseggono alcun televisore. In particolare, ravvisiamo la problematicità di far corrispondere i clienti domestici titolari di punti di prelievo con la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e con i vecchi abbonati Rai, in considerazione delle elevate possibili casistiche che sono state segnalate agli sportelli dell'Unione Nazionale Consumatori: moglie paga la luce e marito il canone, marito defunto continua ad essere intestatario della fornitura elettrica, non essendo stata fatta la voltura dalle vedove, case multifamiliari con un solo contatore della luce ma più famiglie anagrafiche, titolari di contratto, ad es. parenti, che non sono nello stato di famiglia, proprietari di casa titolari dell'utenza elettrica che hanno temporaneamente affittato a persone non residenti ecc.

La nostra preoccupazione, quindi, a fronte di un'oggettiva difficoltà nell'allineamento delle banche dati, è che ci sia, da un lato, un invio molto elevato di richieste indebite di pagamento e, dall'altro, una grande mole di autocertificazioni da analizzare e gestire in tempo utile per evitare pagamenti non dovuti, che aggraverebbero il compito di tutti i soggetti in campo, ivi comprese le imprese elettriche. Si noti che, anche nell'ipotesi di assenza di erronee richieste di pagamento, ci sarebbero comunque 944 mila famiglie che, non avendo la tv, dovranno in ogni caso presentare un'autocertificazione.

In particolare, evidenziamo che la previsione della Legge n. 208/2015, va resa compatibile con le condizioni regolate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, secondo cui tra la data di emissione (non di ricevimento) e quella della scadenza per il pagamento della bolletta della luce devono trascorrere solo 20 giorni: non possiamo trascurare il fatto che ad esempio a luglio molti italiani sono in vacanza, la consegna della posta avviene con minore efficienza e, spesso, ritardi intollerabili.

Si tratta, quindi, di consentire al consumatore di far valere in tempo utile le giuste ragioni, prevenire prelievi non dovuti e, soprattutto, restituire prontamente al consumatore, già eccessivamente gravato dalla necessità di dover spedire autocertificazioni e ingiustamente oppresso da questa inversione dell'onere della prova, quanto eventualmente indebitamente percepito dall'erario. Insomma, riteniamo concettualmente inaccettabile che le eventuali inefficienze del sistema o la previsione erronea del legislatore di riuscire ad incrociare le banche dati in tempo utile per l'invio delle fatture di luglio, siano poi fatte pagare al contribuente.

In tal senso, esprimiamo, fin da ora, la nostra netta contrarietà sull'articolo 6 dello schema di decreto, laddove si prevede che i rimborsi dei canoni non dovuti siano effettuati dall'impresa elettrica "entro sei mesi dalla richiesta" e non, invece, "entro la prima bolletta utile", previa verifica della spettanza.

* * *

Di seguito le nostre principali osservazioni sui singoli articoli:

Art. 2. Allineamento banche dati

Come evidenziato in premessa (e come già dichiarato dallo stesso direttore gestione tributi dell'Agenzia delle Entrate, Dr. Paolo Savini, in un'audizione alla Commissione Anagrafe tributaria), assume cruciale importanza la corretta individuazione della famiglia anagrafica ma, in attesa della costituzione della nuova Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, tale individuazione risulta particolarmente complessa. Si tratta, quindi, di prevedere, nei tempi più rapidi, l'invio da parte dei Comuni dei dati relativi alle famiglie anagrafiche.

Rispetto alle tempistiche che, a regime, sono previste del decreto, ossia l'invio entro il 31 ottobre di ogni anno, da parte dell'Agenzia delle entrate ad Acquirente Unico S.p.a. delle informazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), si evidenzia che da quella data all'inizio del pagamento della prima rata del canone a gennaio, innumerevoli potranno essere le variazioni nel frattempo intercorse delle residenze degli intestatari delle forniture elettriche. In considerazione che il lavoro di incrocio dei dati è sostanzialmente svolto dall'Agenzia delle entrate (non a caso all'Acquirente Unico vengono poi dati 7 giorni per la mera trasmissione dei dati alle imprese elettriche) chiediamo di spostare dal 31 ottobre al 10 dicembre la data per l'invio dei dati all'Acquirente Unico da parte dell'Agenzia delle entrate.

Non si capisce, invece, a cosa ci si riferisca laddove si prevede che l'Agenzia delle entrate trasmetta ad Acquirente Unico S.p.a., entro 15 giorni dall'emanazione del decreto, "le informazioni sui soggetti che risultano aver presentato la dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 28 dicembre 2015, n. 208", visto che si fa riferimento al comma 152, che si limita a fissare l'importo del canone a 100 euro e non all'art. 153.

In ogni caso, onde evitare equivoci, nel caso il comma 152 sia stato erroneamente citato al posto del 153, precisiamo che è per noi imprescindibile l'esigenza che si tenga conto delle dichiarazioni di non detenzione degli apparecchi di cui al comma 153, dichiarazione che nessun italiano ha al momento fatto né può fare, visto che bisogna attendere che l'Agenzia delle entrate definisca ancora le modalità per farla.

E' evidente che va dato un congruo termine, che non può essere inferiore a 2 mesi, al consumatore per superare la presunzione di detenzione di un apparecchio, tempo che non può che decorrere da quando l'Agenzia delle entrate avrà definito, (ai sensi dell'art. 1, comma 153, lettera a), con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le modalità per presentare la dichiarazione di non possesso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ecco perché, chiediamo di inviare il modulo di autocertificazione insieme alle bollette di aprile e maggio ai soggetti che si ritiene debbano pagare il canone, consentendo loro di inviare la dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio e di aggiornare la banca dati fino all'ultimo momento tecnicamente possibile, in modo da ridurre al minimo le richieste indebite di pagamento. In subordine, chiediamo, anche se ci sarà a quel punto un numero molto maggiore di autocertificazioni, di più difficile gestione, che, fin da ora, sia consentito presentare, a titolo preventivo, un'autocertificazione di non possesso, indipendentemente dall'eventuale richiesta di pagamento.

Quanto all'invio delle informazioni relative agli esenti dal pagamento ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 214 dicembre 2007, n. 244, si chiede di rendere al più presto operativa l'estensione dell'esenzione ad euro 8000, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 160 della legge n. 208/2015, in ogni caso anche per l'anno 2016, non appena le entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione supereranno le somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016. Si chiede, quindi, di retrocedere, nei tempi più rapidi possibili, gli importi eventualmente versati nel 2016 dai nuovi esenti, ossia chi supera la vecchia soglia di esenzione di 6.713,98 euro anni ma non la nuova di 8000 euro.

Art. 3: Addebito del canone.

In considerazione della necessità di avere una banca dati aggiornata, che riduca al minimo il disagio delle famiglie di trovarsi addebitato sul conto corrente il pagamento non dovuto del canone (che si spera sia anche una priorità per il legislatore), ci pare incongruo che il termine del 31 maggio entro il quale l'Acquirente unico deve trasmettere le informazioni alle imprese elettriche: considerato che, una volta accertato preventivamente l'automatico aggiornamento delle banche dati delle imprese elettriche a fronte di una trasmissione dei dati dell'Acquirente Unico, il tutto dovrebbe avvenire, appunto, in modo sincronizzato ed in tempo reale. Si propone, quindi, di prorogare il termine al 15 giugno 2016.

Esprimiamo la nostra totale contrarietà alla previsione che, in caso di attivazione di una nuova utenza successivamente all'emissione da parte dell'impresa elettrica delle fatture con scadenza nel mese di ottobre, il canone dovuto sia addebitato, in un'unica soluzione, nella prima rata dell'anno successivo. Una nuova famiglia, infatti, non è detto affatto che abbia già una televisione. Diventa, quindi, ancor più intollerabile che la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo valga senza dare un termine congruo alla famiglia per superare la presunzione di detenzione, nel rispetto dall'art. 1 comma 153, lettera a).

Di fatto questo addebito di gennaio si configura come il recupero di una morosità presunta: ed invece è necessario prima che sia addebitato un importo così rilevante, che sia consentito alla famiglia di presentare un'autocertificazione di non detenzione. Chiediamo, quindi, che nella prima bolletta dell'anno successivo ci si limiti ad avvisare il consumatore che nella seconda rata sarà addebitato il canone di abbonamento televisivo, sempre che siano trascorsi almeno due mesi tra la prima e la seconda rata, ossia che la periodicità delle fatture sia bimestrale. Questo solo nella misura in cui sia allegato nella prima bolletta dell'anno un modulo di autocertificazione, con le modalità di invio e che ci siano i tempi tecnici perché tale autocertificazione sia inserita nelle banche dati e sia verificata la spettanza. Altrimenti si chiede che l'addebito del canone in fattura avvenga a partire dalla terza rata bimestrale o dalla quinta rata mensile dell'anno.

Condividiamo l'art. 3 comma 8, ossia che, nei casi in cui il contratto sia intestato a soggetto della famiglia anagrafica diverso dall'intestatario del canone, l'Agenzia delle entrate proceda alla voltura d'ufficio del canone al titolare del contratto, così da risolvere una volta per tutte il problema dell'allineamento delle banche dati.

Ricordiamo, comunque, che molti titolari del contratto di somministrazione dell'energia sono defunti e che, quindi, prima del passaggio automatico, sarebbe opportuno verificare l'incrocio dei dati successivamente ai pagamenti delle rate di luglio e alla verifica delle autocertificazioni inviate: su questo punto si evidenzia il problema del costo eccessivo delle volture, che invece in questa fase andrebbero facilitate e favorite, senza però gravare ulteriormente sui bilanci delle famiglie.

Occorre, quindi, un intervento dei ministeri competenti per superare quanto attualmente previsto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, che ha fissato un contributo fisso di 27,03 euro per oneri amministrativi a favore del distributore, il pagamento di 16 euro per l'imposta di bollo e poi, per il mercato tutelato, un contributo fisso di 23 euro, mentre per il mercato libero non vi è alcun tetto, demandando a quanto indicato nei singoli contratti. A ciò si aggiunga che l'esercente può richiedere al cliente anche un deposito cauzionale. Insomma, nella migliore delle ipotesi si tratta di un pagamento di 66 euro, il 66% del canone Rai.

Ebbene, chiediamo che i ministeri competenti, almeno per i prossimi due anni, abrogino l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo e che sia fissato, sia per il mercato tutelato che libero, un importo forfettario omnicomprensivo non superiore a 25 euro.

Art. 4. Riversamento dei canoni incassati

Absolutamente condivisibile, diremmo un atto dovuto, che in caso di pagamento parziale della fattura elettrica senza indicazione da parte dell'utente dell'imputazione delle somme pagate, l'imputazione avvenga prioritariamente alla fornitura elettrica (punto 2).

In caso di mancato pagamento totale o parziale della fattura comprensiva del canone, condividiamo che l'impresa elettrica provveda ad inviare solleciti al cliente con le modalità ordinariamente utilizzate (punto 3), ma è indispensabile che sia specificato nel decreto che il sollecito riguardi solo ed esclusivamente la parte della fattura relativa all'energia, che sia inviato un bollettino per il ritardato pagamento precompilato con l'importo relativo al solo pagamento della fattura concernente la fornitura elettrica e che, nel sollecito, si specifichi che lo stesso non riguarda in alcun modo il pagamento del canone di abbonamento televisivo.

Insomma, i solleciti per il mancato pagamento del canone (ma anche per eventuali omissioni, ritardati pagamenti o pagamenti parziali) vanno fatti esclusivamente a cura e per mezzo della sola Agenzia delle entrate, senza alcun coinvolgimento delle imprese elettriche. Chiediamo che sia specificato nel decreto che l'Agenzia delle entrate, in tali casi, debba fornire al consumatore una modalità di pagamento alternativa a quella del pagamento in bolletta, tramite bollettino postale e modello F24, in modo da non coinvolgere nel contenzioso e nella procedura le imprese elettriche. Insomma nel caso di controversie le imprese non devono essere coinvolte e cessare gli addebiti onde evitare che il consumatore sia costantemente costretto a scorporare dalla fattura elettrica l'importo della rata del canone, per lui non dovuto (il tutto, ovviamente, fino alla definizione della controversia).

Art. 5. Individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo

In relazione alla verifica da parte dell'Agenzia delle entrate del corretto versamento del canone da parte degli utenti, è ovviamente sacrosanto che non si proceda all'applicazione di sanzioni e interessi a suo carico se la tardività non dipende da cause a lui imputabili (punto 7), come ad esempio nel passaggio da un'impresa elettrica ad un'altra. Ma certamente non

basta: non si deve procedere all'applicazioni di interessi e sanzioni, infatti, anche nel caso non sia imputabile all'utente l'omesso o il parziale versamento del canone o nel caso di contestazione del pagamento.

In considerazione della forzatura di prevedere la presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo per la sola esistenza di un'utenza per la fornitura elettrica, infatti, è indispensabile rivedere il meccanismo sanzionatorio e che sia specificato che l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone sia considerato tale solo ed esclusivamente al termine dell'iter previsto per il superamento della presunzione di detenzione, ossia dopo che l'autocertificazione sia stata presa in carico dall'Agenzia delle entrate e sia giunta a completa definizione.

Si evidenzia che innumerevoli saranno i ritardati pagamenti del canone a fronte di un cambio di fornitore da parte del consumatore nel periodo di pagamento delle rate da gennaio ad ottobre o per disagi imputabili alle imprese elettriche: spesso ci sono ritardi nelle procedura di passaggio da un'impresa all'altra, mancata registrazione dei pagamenti effettuati, mancato rimborso dei crediti maturati dai consumatori (l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato a luglio 2015 ha avviato, a tal proposito, procedimenti istruttori nei confronti delle principali società per azioni del settore).

In particolare, quando c'è uno *switching*, l'impresa che chiude il contratto necessita di una lettura finale del contatore e spesso ritarda l'invio della bolletta di chiusura del conto. In tal caso risulterà che il consumatore non avrà pagato le prime rate del canone. Oppure la prima fattura della nuova impresa entrante ritarda ad essere inviata, con conseguente mancato pagamento delle ultime rate del canone. Quale garanzia viene data che nel frattempo non arrivino richieste di pagamento al consumatore da parte dell'Agenzia delle entrate o fatte successivamente pagare sovrattasse? E in caso di doppie fatturazioni per uno stesso periodo di riferimento o doppie fatturazioni della stessa rata del canone?

Chiediamo, quindi, di tutelare adeguatamente il consumatore dal rischio di errati addebiti di rate impropriamente inserite in fattura dalle imprese elettriche e di meglio specificare quando scattano le sovrattasse ex art. 19 e 20 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246.

Art. 6. Rimborsi

Notiamo una pericolosa complicazione nella previsione secondo cui il rimborso del canone addebitato ingiustamente al cliente dall'impresa elettrica sia possibile solo se il cliente presenta all'impresa elettrica una richiesta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'addebito, e che successivamente a tale periodo o in caso di cambio di fornitore (punto 3) debba invece rivolgersi all'Agenzia delle entrate.

Considerato che il consumatore deve poter richiedere la restituzione di quanto indebitamente percepito dall'erario per 10 anni (prescrizione decennale), ci rendiamo conto che non ci si possa rivolgere per tutto quel periodo all'impresa elettrica, ma almeno sarebbe auspicabile stabilire il termine di un anno a partire dall'ultima rata pagata di ottobre (ossia entro il 30 ottobre dell'anno successivo) e che, soprattutto, per quel predefinito periodo di riferimento, anche qualora restasse il 30 giugno, l'interlocutore a cui rivolgersi per il rimborso fosse sempre lo stesso.

Tanto che la restituzione di quanto indebitamente addebitato al cliente avvenga a cura delle imprese elettriche, tanto che avvenga a cura dell'Agenzia delle entrate, è necessario che avvenga il più rapidamente possibile e con minori disagi per l'utente.

Sul punto occorre precisare che sarebbe preferibile che il cliente avesse un solo interlocutore a cui rivolgersi per richiedere il rimborso e che tale soggetto sia integralmente responsabile del procedimento, onde evitare che il consumatore sia rimbalzato tra imprese elettriche ed Agenzia delle entrate in uno scarico di responsabilità senza fine. Alla luce di

quanto esposto è evidente che tale soggetto non può che essere, in linea di principio, l'Agenzia delle entrate che deve ordinare alle imprese elettriche il pagamento del rimborso. Resta il problema di errori materiali causati dalle imprese elettriche, per i quali si può anche stabilire che, assumendosi loro la responsabilità nei confronti di mancati pagamenti dovuti all'Agenzia delle entrate, a fronte, ad esempio, di loro colpevoli errori di fatturazione, possano unilateralmente e direttamente provvedere al rimborso del cliente. L'ipotesi è da noi apprezzata e condivisa, se serve a velocizzare i tempi del rimborso e procedure più semplici per l'utente, ma è evidente che in tal caso il punto va meglio precisato per evitare incertezze procedurali.

In quali casi, insomma, la competenza della decisione è dell'Agenzia delle entrate ed in quali delle imprese elettriche? Casi che vanno preventivamente e dettagliatamente specificati in questo decreto.

L'idea di cui al punto 2, ossia che l'impresa elettrica, nel caso il rimborso non risulti a suo dire erogabile, ne dia notizia all'Agenzia delle entrate affinché siano effettuati i necessari riscontri, come se fosse un secondo grado di giudizio, è, quindi, una complicazione che andrebbe evitata, essendo preferibile una netta distinzione dei ruoli (ad esempio: le imprese elettriche correggono gli errori di fatturazione e gli errori a loro imputabili, mentre l'Agenzia delle entrate valuta tutto il resto).

La verifica della spettanza in base alle informazioni risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, attualmente attribuita alle imprese elettriche, appare espressione decisamente generica e non si capisce se si riferisca al mero controllo della corrispondenza del nominativo della fattura con quello trasmesso dall'Agenzia delle entrate. Gli errori delle stesse imprese elettriche, che magari per un problema del sistema informatico inseriscono in fattura 4 rate del canone invece di 2, sono esclusi dalla verifica della spettanza? Se così fosse, tanto varrebbe semplificare la vita al consumatore e prevedendo che si deve sempre rivolgere all'Agenzia delle entrate.

A nostro avviso, insomma, il principio di riferimento a cui si si dovrebbe ispirare, è che il soggetto a cui il consumatore si rivolge deve essere l'unico punto di riferimento del consumatore fino a chiusura del contenzioso e che l'interlocutore coinvolto abbia totale potere istruttorio e si assuma la responsabilità della decisione.

Il punto 2, secondo il quale, nel caso il rimborso non risulti erogabile, l'impresa elettrica ne dà notizia all'Agenzia delle entrate, va, quindi, meglio definito per evitare che questa sovrapposizione di competenze non contrasti con le esigenze di semplificazione della procedura e la velocità di rimborso. In particolare, in tal caso, chiediamo:

1) che la procedura di coinvolgimento sia interna, tra imprese elettriche e Agenzia delle entrate, ossia che sia cura delle imprese elettriche trasmettere tutta la documentazione inviata dal consumatore, senza che vi siano oneri a cura del consumatore (rinnovo di domanda, richieste, documentazione);

2) che il consumatore sia avvisato del passaggio di competenza da impresa elettrica ad Agenzia delle entrate e del tipo di documentazione inviata all'Agenzia delle entrate;

3) che in nessun caso, salvo sia data ragione al consumatore, l'Agenzia delle entrate possa chiudere il procedimento e prendere una decisione senza che sia preventivamente sentito il contribuente. Il consumatore, insomma, deve mantenere il diritto di intervenire in ogni fase del procedimento, motivare le sue ragioni e presentare eventuale documentazione aggiuntiva a sua discolpa.

4) che le procedure siano snelle e semplificate e che si eviti la macchinosità tipica dei ricorsi in commissione tributaria.

Nel caso in cui per il rimborso sia coinvolta l'Agenzia delle entrate, è necessario prevedere che il pagamento venga effettuato direttamente dalla stessa con la modalità più rapida e, aggiungiamo, con meno oneri a carico del consumatore (come doversi presentare in posta invece di ricevere il rimborso in automatico in bolletta o sul conto corrente).

Inaccettabile che il rimborso del canone, addebitato ingiustamente al cliente, sia effettuato dall'impresa elettrica entro sei mesi dalla richiesta, previa verifica della spettanza: è necessario stabilire un termine più rapido, ad esempio nella prima bolletta utile.

* * *

A conclusione delle osservazioni, ribadiamo le esigenze che l'Unione Nazionale Consumatori ritiene prioritarie:

a) garantire al consumatore di poter pagare in modo semplice la fattura dell'energia elettrica, scorporando il pagamento non dovuto del canone di abbonamento televisivo;

b) garantire a chi ha la domiciliatura della bolletta, in caso di richiesta di pagamento indebito, di poter far valere l'autocertificazione senza che nel frattempo siano prelevati i soldi dal conto corrente;

c) in caso di cambio di società elettrica, garantire che l'utente non deve fare comunicazioni aggiuntive rispetto a quanto fa attualmente per il cambio del fornitore;

d) in caso di disagi da parte delle società elettriche e di mancato addebito in bolletta delle rate del canone di abbonamento da parte delle società elettriche, garantire che il consumatore non sia chiamato a rispondere del mancato o ritardato pagamento del canone e di sovrattasse;

e) garantire al consumatore la facoltà di saldare all'erario eventuali rate mancanti con unico bollettino sul conto 3103;

f) garantire l'invio di un modulo per la dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi unitamente alle fatture elettriche già nel mese di aprile con abbinate le spiegazioni per il suo invio;

g) garantire l'invio di un preavviso di pagamento (prima del luglio 2016) ai soggetti per i quali si presume la detenzione dell'apparecchio, unitamente al modulo;

h) garantire tempi rapidi e certi per la restituzione dei canoni di abbonamento indebitamente percepiti dall'Agenzia delle entrate.

Rimaniamo a disposizione per eventuali approfondimenti.

Roma, 7 marzo 2016

Mauro Antonelli
(*email*: press@consumatori.it)